



Decreto Dirigenziale n. 14 del 29/06/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI RINNOVO PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUA MINERALE
DENOMINATA "SANTO STEFANO" ALLA SOCIETA' "SORGENTI S. STEFANO S.P.A." IN
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.P.G.R. N. 8173 del 02/09/1991 la concessione di acque termo minerali "SANTO STEFANO" in Comune di MONTESANO S.M. (SA), originariamente assentita con Decreto del Prefetto di Salerno del 23/07/1964 per l'estensione di ettari 85,1 circa, è stata rinnovata fino a tutto il 27.06.1993, in favore delle società:
 - a.1. "I.A.M.A. srl" con l'utilizzazione della quota di 1/3 della portata destinata all'attività termale;
 - a.2. "Sorgenti S. Stefano s.p.a." per la quota di 2/3 della portata destinati alla produzione di acque minerali preconfezionate;
- b. che il rappresentante unico dei concessionari nei rapporti con la Regione, come individuato dal D.P.G.R. n°6790/95, è il legale rappresentante della società Sorgenti S. Stefano S.P.A.;
- c. che con D.P.G.R. N. 6790 del 14/07/1995 e decreto dirigenziale n°05 /A.G.C. 12 settore 03 del 14/01/2004, la citata concessione è stata rinnovata, per la rispettiva quota, alla società "Sorgenti S. Stefano s.p.a." fino a tutto il 26/06/2013;
- d. che la società "Sorgenti S. Stefano s.p.a.", di seguito indicata società, con sede in Montesano sulla Marcellana (SA), Contrada Ponte CF: 00254150659, legalmente rappresentata dal signor Garone Francesco nato a Montesano sulla Marcellana (SA) il 19/04/1959, a norma dell'art. 44 c. 3 della legge regionale n. 8/08 e ss.mm.ii., ha chiesto, con istanza presentata il 22/10/2008, integrata il 29/09/2010 e il 27/10/2010, acquisite dal Settore Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania, di seguito denominato settore, rispettivamente il 23/10/2008 al n. di prot. 880347, il 04/10/2010 al n. di prot. 791964 e il 05/11/2010 al n. di prot. 883284, il rinnovo anticipato della concessione per acque minerali denominata "Santo Stefano", sita nel territorio del comune di Montesano sulla Marcellana (SA), per anni trenta.

PRESO ATTO che, in merito alla richiesta, è stata esperita la regolare istruttoria prevista dalle norme vigenti da cui risulta:

- a. la documentazione presentata è quella prevista dal regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
- b. l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) dal 26/10 al 10/11/2010 senza osservazioni né opposizioni;
- c. l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 15/11/2010;
- d. la società Sorgenti S. Stefano, stante l'alto numero di proprietà interessate, ha provveduto a far pubblicare, in data 20/11/2010, l'avviso dell'avvio del procedimento sui quotidiani "Repubblica" e "La Città";
- e. l'ASL ex SA3 con la nota prot. n. 1608/U.O.P.A.V.L. del 21/12/2010, acquisita dal Settore al n°1019266 del 22/12/2010, ha espresso il parere igienico-sanitario favorevole;
- f. la conferenza dei servizi, indetta ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., i cui lavori si sono tenuti nei giorni 22/12/2010, 14/01/2011 e 14/02/2011, si è conclusa positivamente;
- g. la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno e Avellino, con nota prot. n. 17291 del 09/12/2010, acquisita dal Settore il 07/02/2011 al prot. n. 93000, ha rappresentato "... di non essere competente in quanto l'area oggetto del rinnovo della concessione non è dichiarata di interesse archeologico. Si rappresenta, tuttavia, che i progetti a redigersi per gli interventi citati nel piano pluriennale di sviluppo aziendale ... dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza onde escludere, data l'estensione dell'area in concessione, che riguardino siti per i quali siano intervenuti, nelle more, o siano in itinere provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004";
- h. la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Salerno Avellino Benevento e Caserta, dopo aver mosso vari rilievi con le note prot. n. 3185 del 17/12/2010 e prot. n. 961 del 14/01/2011, con la nota prot. n. 3712 del 11/02/2011, nel confermare i rilievi riportati

nelle note precedenti, ha ritenuto, in questa fase procedurale, di non doversi esprimere per gli aspetti di propria competenza riservandosi di intervenire, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., in merito agli interventi a farsi.

- i. Il rappresentante del Settore Bilancio e Credito Agrario, Usi Civici, in sede di conferenza di servizi, ha dichiarato che restando le superfici gravate da usi civici accessibili all'uso civico (non sono recintate né interessate da presenza di tubazioni o opere di altro genere), ha espresso parere favorevole ed ha precisato che qualora si dovesse intervenire sui predetti terreni occorrerà munirsi di preventiva autorizzazione.
- j. l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele con nota n. 164 del 10/02/2011, acquisita dal Settore al prot. n. 173307 il 03/03/2011, ha trasmesso la determina n. 5 del 10/02/2011 con la quale ha rilasciato, per quanto di competenza, il parere favorevole al rinnovo della concessione per una portata d'acqua media e massima di 32,50 l/s con un volume idrico complessivo annuo di 400.000 mc. con le seguenti prescrizioni:
 - j.1. attenersi a quanto osservato e impartito dalle "Norme di Attuazione" del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico pubblicate nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2001, n. 262;
 - j.2. eventuali opere da realizzarsi, riferite a manufatti e reti di distribuzione (ex novo e/o ampliamenti) a servizio della concessione delle acque minerali Santo Stefano, dovranno essere autorizzate con nuovi provvedimenti previo parere dell'Autorità di Bacino;
- k. dal certificato della Camera di Commercio di Roma n. CEW/16538/2011/ESA0039 del 28/06/2011 risulta effettuato il controllo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/98 e rilasciato il nulla osta ai fini della legge 31/05/65 n. 575 e ss.mm.ii.;
- l. la società, a garanzia dell'eventuale futura chiusura mineraria e connesso ripristino ambientale, ha costituito un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria n. 582/11 presso la banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo (SA), dell'importo di € 16.000,00;

CONSIDERATO:

- a. che i verbali dei lavori della conferenza dei servizi, tenuti nei giorni 22/12/2010, 14/01/2011 e 14/02/2011, sono stati trasmessi a tutti gli Enti e Amministrazioni invitati a detta conferenza e nessuna osservazione o reclamo è pervenuto al Settore;
- b. che i pareri d'obbligo sono stati acquisiti e risultano positivi;

VISTO il verbale di ricognizione della delimitazione dell'area per il rinnovo della concessione mineraria denominata "Sorgenti Santo Stefano", in comune di Montesano sulla Marcellana (SA), redatto in data 23/06/2011;

VISTA la relazione idrogeologica, la relazione tecnico finanziaria ed il programma dei lavori prodotti dalla società istante;

VISTO il comma 3 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii., che prevede: "la durata della concessione o del rinnovo è stabilita sulla base di quanto dimostrato dal richiedente in funzione degli investimenti programmati e del periodo di ammortamento degli stessi, nonché di quanto valutato dal Settore sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale di settore di cui all'art. 38 della legge";

CONSIDERATO che il piano di settore di cui all'art. 38 della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. non risulta approvato e, pertanto, non sussistono le condizioni per procedere al rinnovo della concessione per un periodo superiore a 15 anni;

RITENUTO, per quanto visto e considerato, di dover procedere al rinnovo della concessione per il periodo di anni 15;

VISTO:

- a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*
- b. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
- c. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 - *Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010 del 14 gennaio 2010
- e. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- f. l'art. 61 del D.P.R. n. 616/1977;
- g. l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h. la delibera di Giunta n.164 del 25/02/2010 con la quale si è provveduto alla nomina del dirigente del Settore;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa di tipo professionale del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. La concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Sorgenti Santo Stefano", in comune di Montesano sulla Marcellana (CE), dell'estensione di ha 85,1 circa, di cui è titolare la società "Sorgenti S. Stefano s.p.a.", cod. fisc. 04864160587 - con sede in Montesano sulla Marcellana (SA), Contrada Ponte CF: 00254150659, legalmente rappresentata dal signor Garone Francesco, nato a Montesano sulla Marcellana (SA) il 19/04/1959, è rinnovata per la durata di anni quindici (anni 15) dalla notifica del presente decreto.
2. L'area della concessione è riportata nella planimetria catastale esaminata, insieme a tutta la documentazione, nella conferenza dei servizi durante l'istruttoria per il rinnovo della concessione mineraria.
3. Il verbale di ricognizione della delimitazione dell'area di concessione, con planimetria catastale, è allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.
4. Al concessionario, nel rispetto delle prescrizioni riportate in premessa, è fatto obbligo:
 - 4.1. di trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno e Avellino, tutti i progetti a redigersi per gli interventi citati nel piano pluriennale di sviluppo aziendale che riguardino siti per i quali siano intervenuti, nelle more, o siano in itinere provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - 4.2. di trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Salerno Avellino Benevento e Caserta, in merito agli interventi a farsi, tutti i progetti soggetti al D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.,.

- 4.3. di munirsi, per opere a farsi sui terreni gravati da usi civici, della preventiva autorizzazione;
- 4.4. di sfruttare le sorgenti autorizzate avendo cura di non superare la portata d'acqua massima di 32,50 l/s ed il volume idrico complessivo annuo di 400.000 mc.
- 4.5. di attenersi a quanto osservato e impartito dalle "Norme di Attuazione" del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico pubblicate nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2001, n. 262;
- 4.6. di chiedere, per eventuali opere da realizzarsi riferite a manufatti e reti di distribuzione (ex novo e/o ampliamenti) a servizio della concessione delle acque minerali Santo Stefano, parere preventivo dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
5. Il concessionario è inoltre tenuto:
 - 5.1. a consentire l'accesso ai funzionari del Settore, fornendo agli stessi i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti;
 - 5.2. a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e ss.mm.ii.;
 - 5.3. a trasmettere al Settore, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 5.4. a munirsi, prima dell'inizio degli interventi previsti dal programma per la coltivazione ed utilizzazione del giacimento, di tutte le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri assensi comunque denominati, eventualmente richiesti dalle norme vigenti;
 - 5.5. a fornire, per eventuali realizzazioni di pozzi, lo schema di condizionamento degli stessi, in opportuna scala, nonché la planimetria catastale con l'esatta ubicazione dell'opera di presa, attraverso l'indicazione della distanza da riferimenti fissi e della quota topografica (m s.l.m.), ottenute mediante rilevamento di precisione;
 - 5.6. a fornire tutte le informazioni e le notizie richieste dal Settore, inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione, e a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 5.7. a presentare l'istanza di rinnovo della concessione almeno un anno prima della data di scadenza della stessa;
 - 5.8. a trascrivere la concessione nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 5.9. a indennizzare, all'occorrenza, le occupazioni temporanee e gli espropri ed eseguire i lavori necessari nei tempi strettamente indispensabili;
 - 5.10. a corrispondere alla Regione Campania, entro il 31 gennaio di ogni anno, il diritto proporzionale annuo di €. 3.127,56 (corrispondente a € 36,367 per ettaro o frazione) da adeguare secondo l'indice Istat, mediante versamento sul cc. n. 21965181 intestato alla regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli e codice tariffa n. 1543;
 - 5.11. a corrispondere al comune di Montesano sulla Marcellana (SA), entro il 31 gennaio di ogni anno, il contributo previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. dandone comunicazione, entro i 30 giorni successivi, al Settore (art. 36, comma 7);
 - 5.12. a identificare, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, dandone notizia al Settore nei successivi 10 giorni, le sorgenti oggetto della concessione mediante apposizione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del presente decreto dirigenziale.

6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli Organi Regionali competenti e di quelle contenute negli articoli 14 e 18 della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. costituiscono motivo di decadenza della concessione.
7. Il presente decreto sarà notificato alla società "Sorgenti S. Stefano s.p.a." e in copia trasmesso: all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali; al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15; al B.U.R.C. per la pubblicazione; al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali; al Settore Demanio e Patrimonio e a tutte le Amministrazioni invitate ai lavori della conferenza dei servizi.

Ing. Sergio Caiazzo